


# STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

NUOVA SERIE VII (2023)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

 Milano University Press

# **I registri delle curie dei podestà suburbani di Genova nella seconda metà del Trecento**

di **Valentina Ruzzin**

in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. VII (2023)

Dipartimento di Studi Storici  
dell'Università degli Studi di Milano - Milano University Press

<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>

ISSN 2611-318X

DOI 10.54103/2611-318X/21500



## I registri delle curie dei podestà suburbani di Genova nella seconda metà del Trecento

Valentina Ruzzin  
Università degli Studi di Genova  
[valentina.ruzzin@unige.it](mailto:valentina.ruzzin@unige.it)

Come è già stato sottolineato, a ridosso della decisiva battaglia navale contro i Pisani presso Meloria, l'annalista Iacopo Doria, nel dare il resoconto dell'allestimento della flotta, involontariamente rende un quadro complessivo dell'impianto del *districtus* soggetto al comune di Genova al 1285, indicando le ormai 46 diverse circoscrizioni amministrative presenti sul territorio ligure che hanno contribuito fornendo armati nell'impresa<sup>1</sup>. Elencandole, Iacopo le distingue definendole in due modi, sulla base di una differenziazione legata alla natura giuridica dell'insediamento: *podesterie* oppure *castellanie*, là dove evidentemente sussista un nucleo di insediamento di tipo militare.

In alcuni registri di delibere consiliari di primo Quattrocento, entro cui si nominano per decreto gli ufficiali di tutte le circoscrizioni territoriali genovesi, questi dati paiono fondamentalmente inalterati nel numero: nel 1404 se ne menzionano 51, cioè, di fatto, le stesse già ricordate da Iacopo più i domini d'Oltremare<sup>2</sup>. In quest'ultima fonte, però, la specifica della natura giuridica dell'insediamento e del ruolo dell'ufficiale nominato è diversa, - o naturalmente più precisa - articolata e interessante che nella narrazione annalistica: 25 sono i *potestates*<sup>3</sup>, 6 i *potestates*

---

<sup>1</sup> *Annali genovesi di Caffaro*, pp. 62-64. Questo cenno di Iacopo costituisce l'ossatura per alcune considerazioni in Petti Balbi, *Simon Boccanegra*, pp. 293-303; è stato recentemente oggetto di riflessioni anche in Guglielmotti, *Genova e il territorio ligure all'inizio del Trecento*, al quale rimando per un quadro complessivo sulla struttura del *districtus*.

<sup>2</sup> ASGe, *Archivio Segreto*, 501, ff. 44r-46v. Il documento è già stato citato in Petti Balbi, *Notariato genovese nel Quattrocento*, pp. 105 e sgg.

<sup>3</sup> Testualmente di Bisagno (Genova), Polcevera (Genova), Voltri (Genova), Varazze-Celle e Albissola (Ge-Sv), Stella (Sv), Andora (Sv), Cervo (Sv), Taggia (Im), Sanremo (Im), Ceriana (Im), Voltaggio (Al), Ovada (Al), Recco (Ge), Rapallo (Ge), Sestri Levante (Ge), Moneglia (Ge), Framura (Sp), Monterosso (Sp), Vernazza (Sp), Corniglia (Sp), Manarola (Sp), Lerici (Sp), Bonifacio (Corsica), Calvi (Corsica), Pera (Istanbul).

contemporaneamente castellani<sup>4</sup>, 6 i *potestates* contemporaneamente *vicarii* o *capitani* di territori più ampi<sup>5</sup>, 6 i castellani semplici<sup>6</sup>, 2 i consoli e castellani<sup>7</sup> e, infine, 5 i titolari di solo consolato<sup>8</sup>.

Appare dunque chiaro come il ruolo di *potestas* possa essere sommato a quello di *castellanus* o di *capitaneus* o, ancora, di vicario, là dove con la carica di rettore, se riferita come qui alle singole cellule del sistema territoriale genovese, si debba intendere soprattutto l'esercizio delle prerogative giudiziarie e qualche tratto di rappresentanza politica<sup>9</sup>. Una tendenza quindi a economizzare le nomine, dove possibile: coloro che ad esempio amministrano un *castrum* per conto del comune possono evidentemente anche essere titolari della curia giudiziaria; i podestà del territorio sono infatti sempre genovesi o liguri, non sono inseriti nei noti circuiti di circolazione e non hanno profili dichiaratamente idonei alla reggenza, e sarebbe molto interessante poter seguire la logica di distribuzione tra le famiglie eminenti<sup>10</sup>.

Tali magistrati sono di norma accompagnati da personale cui è commessa la redazione delle varie scritture curiali, nominati anch'essi dal governo centrale. Nel medesimo decreto del 1404, ad esempio, sono 44 gli scribi selezionati dal Consiglio degli Anziani, presumibilmente tutti ascrivibili al Collegio genovese: 2 titolari per le 4 circoscrizioni più ampie e popolose<sup>11</sup>, 1 per le altre. Nessuno risulta infine eletto per i territori più lontani, dove la permanenza e la selezione del personale è soggetta anche ad altre variabili<sup>12</sup>.

Questa grande macchina amministrativa e giudiziaria che, nel complesso, ha avuto vita plurisecolare, deve aver prodotto un numero di unità documentarie

<sup>4</sup> Di Penna (Ge), Pereto (Al), Ameglia (Sp), Trebbiano (Sp), Vezzano (Sp), Corvara (Sp).

<sup>5</sup> Capitano della Val d'Arrosia e podestà di Pieve di Teco, Vicario della Riviera d'Occidente e podestà di Porto Maurizio, vicario dell'Oltregiogo e podestà di Gavi, vicario della Riviera d'Oriente e podestà di Chiavari, vicario Oltre Pietra Colice e podestà di Spezia, Capitano e Podestà di Famagosta (Cipro).

<sup>6</sup> Albenga (Sv), Giustenice (Sv), Rocca Ranzo (Im), Montaldo (Ge), Tribogna (Ge).

<sup>7</sup> Samastro e Soldaya in Crimea.

<sup>8</sup> Simisso, Cembalo, Trebisonda, Sebastopoli, Alessandria, Tana.

<sup>9</sup> Petti Balbi, *Simon Boccanegra*, pp. 294-295.

<sup>10</sup> È ovvio che il modello ordinario dell'esercizio podestarile cittadino, per un inquadramento generale del quale rimando all'ancora fondamentale Maire Vigueur, *I podestà dell'Italia comunale*, non possa essere applicabile al territorio del distretto, che ha necessità e caratteristiche diverse da quelle urbane, ma le logiche di elezione per questo territorio sono ad oggi del tutto inesplorate, se si eccettuano gli esempi forniti, per il decennio 1350-60, in Petti Balbi, *Simon Boccanegra*, pp. 295-298. Negli esempi documentari più risalenti, peraltro, la carica di castellano appare sufficiente da sé ad amministrare la giustizia: *Le carte del monastero di San Venerio*, p. X, n. 64; cenni anche in *Le carte portoveneresi*, p. X, n. 10.

<sup>11</sup> Si tratta delle tre podesterie oggetto di questo studio, cioè le suburbane Val Bisagno, Val Polcevera e Voltri (per le quali v. oltre), ma anche del comparto riconducibile a Chiavari-Lavagna, che ritengo sia di formazione immediatamente successiva a queste (primo XIII secolo?).

<sup>12</sup> Impossibile dire se l'elezione dei notai ai consolati di Crimea e d'Oltremare sia semplicemente scritturata altrove o se, come accadrà successivamente, anche in questo caso il governo abbia incontrato alcune difficoltà nella nomina, dal momento che tale servizio poteva essere ritenuto pericoloso e poco remunerativo: Ruzzin, *Notai-funzionari tra città e colonie*.

difficilmente quantificabile. In tutto, invece, non ne sono pervenute che 21, tra registri giudiziari, manuali contabili e frammenti di più ostica definizione, quasi tutti riconducibili alla sola seconda metà del XIV secolo e primissimi anni del successivo<sup>13</sup>. Sulle ragioni di tale naufragio documentario, e dunque anche su questa così occasionale sopravvivenza, non è possibile spingersi oltre alcune considerazioni di massima: gli assalti reiteratamente subiti dall'Archivio del comune<sup>14</sup>, la nota fragilità che si connette a parte di questa documentazione - che, una volta svolta la funzione contingente, può non essere facilmente conservata -, una cattiva politica *ab antiquo* nella gestione delle scritture<sup>15</sup>.

### 1. *I podestà suburbani: un profilo*

Otto dei registri o frammenti trasmessi e sei manuali contabili riguardano l'attività giudiziaria delle curie dei tre podestà detti *suburbani* e su questi concentro la mia analisi, per tenere conto di una almeno presunta uniformità di ambito di produzione. Si tratta di materiale ad oggi del tutto inesplorato, inedito e mai stato oggetto di studio<sup>16</sup>. Gli enti territoriali che l'hanno prodotto, le tre podesterie suburbane istituite sullo scorcio del XII secolo, riuniscono il territorio circostante la città di Genova, che è peraltro caratterizzato dall'assenza di centri demici rilevanti, attorno a nuclei di ispirazione latamente geografica: le valli dei torrenti Bisagno a Levante e Polcevera a Ponente, e la direttrice litoranea di Voltri verso il passo del Turchino<sup>17</sup>. Quest'ampio bacino, abitato da una porzione piuttosto consistente di popolazione

<sup>13</sup> I registri e i manuali sono stati censiti nel 1977 da Valeria Polonio nell'inventario del fondo dell'Archivio di Stato di Genova, l'unica fonte ad oggi che citi questo materiale: Polonio, *L'amministrazione della res publica genovese*, pp. 221-225, 314. V. la tabella di raffronto finale per le singole segnature e un riepilogo delle principali caratteristiche.

<sup>14</sup> Il più celebre è quello del 1296, che condusse anche alla dispersione, fortunatamente temporanea, del *liber iurium Vetustior*: CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo*, pp. 200 e sgg.

<sup>15</sup> V. il prezioso quadro d'insieme offerto da Giorgi, *Ogni cosa al suo posto*, e anche le precedenti considerazioni in GIORGI - MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime*, e Cammarosano, *La documentazione degli organi giudiziari*. Il tema della conservazione, sebbene parziale, della documentazione giudiziaria risente naturalmente poi di alcuni fenomeni locali, e basti pensare alla situazione milanese e più in generale lombarda (MANGINI, *Notai a giudizio*, e in particolare nota 9; EAD., *Il principio dell'iceberg*, pp. 40-42), savonese (CALLERI, *Savona 1250*), bolognese (MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna*, pp. 286-87), toscana (ANTONIELLA - CARBONE, *Gli atti criminali dei giudicanti fiorentini in Arezzo*; TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione*) o ancora, a quella emersa per l'area piemontese (OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali*; BUFFO, *I registri della giustizia criminale*). Altre differenze sono poi legate anche alla natura della curia, che, nel caso sia di ambito signorile può talvolta garantire una migliore fortuna nella trasmissione (ad esempio quella analizzata da ORLA, *Il tribunale dell'abate*, pp. 415-420). Un cenno merita infine il tema della cattiva conservazione, che rappresentava, proprio per la Repubblica di Genova d'Età moderna, un problema noto e cronicizzato: ROCCATAGLIATA, *Gli archivi periferici del Dominio genovese in età moderna*, e EAD., *Gli archivi notarili del Dominio genovese*.

<sup>16</sup> V. nota 13.

<sup>17</sup> RUZZIN, *Produzione documentaria e organizzazione territoriale*, pp. 22-25.

che è strettamente interconnessa alla città, si è visto riconoscere, forse dall'origine, uno *status* giurisdizionale peculiare: è equiparato alla città in diverse prescrizioni statutarie e, almeno dal tardo Trecento, esprime un rappresentante nel Consiglio degli Anziani del comune di Genova<sup>18</sup>. I tre podestà suburbani, di carica annuale, esercitano inoltre le loro funzioni all'interno della città di Genova, prima nel circuito dei palazzi famigliari che ospitano le magistrature cittadine e, più tardi, all'interno del palazzo nuovo del comune<sup>19</sup>. In ogni fonte che ho reperito sulla loro oggi sparsa documentazione questo è l'unico tratto costante: le popolazioni che abitano in questa porzione del *districtus* devono recarsi in città per svolgere la maggior parte delle attività amministrative e legali che le riguardano, e il legame tra territorio e città è dunque volutamente diverso da quello di altre circoscrizioni<sup>20</sup>.

Alcuni passi degli Statuti coevi ai registri, e alcune rubriche in quelli del 1403<sup>21</sup>, lasciano emergere abbastanza chiaramente i compiti e le prerogative dei podestà suburbani, e in parte anche quelle dei rettori di altri comparti territoriali periferici<sup>22</sup>. Essi, prima di ogni cosa, amministrano la giustizia in ambito civile e quella in ambito criminale ma limitatamente a ciò che può essere sanzionato attraverso multe pecuniarie o bando<sup>23</sup>, e senza che nelle fonti normative si faccia espressa

<sup>18</sup> Leges Genuenses, coll. 273-274 (*De elleccione duodecim antianorum comunis Ianue*). Il Consiglio degli Anziani rappresenta la magistratura collegiale più alta del sistema tre-quattrocentesco; altre peculiarità delle podesterie suburbane alla metà del Trecento in PETTI BALBI, *Simon Boccanegra*, pp. 303-306.

<sup>19</sup> Una specifica rubrica degli Statuti del 1403 prescrive anzi espressamente che i tre podestà suburbani tengano le proprie curie all'interno del palazzo cittadino: Leges Genuenses, col. 581. Sugli statuti genovesi v. note 21 e 22.

<sup>20</sup> A cominciare dalla fonte più risalente, ovvero gli atti del podestà di Voltri del 1198, che sono appunto redatti a Genova, in una volta che appartiene ai Malocello: RUZZIN, *Produzione documentaria*, pp. 22-25.

<sup>21</sup> La particolare situazione statutaria genovese è nota e studiata da tempo. I codici dei più risalenti statuti del 1229 sono perduti, ma il testo in buona parte risulta probabilmente conservato, in realtà, attraverso la trasmissione degli Statuti della colonia di Pera (*Statuti della colonia genovese di Pera*); il corpo statutario fu pesantemente riformato nel 1363, nel 1375 e poi ancora nel 1403, sotto il governorato francese di Jean le Meingre detto Boucicaut e nel complesso questo, unitamente ad altri frammenti, è edito in Leges Genuenses. Per un inquadramento del problema genovese v. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova* e Savelli, *Scrivere lo statuto*.

<sup>22</sup> Delle prescrizioni più antiche restano alcuni passi nel cosiddetto 'Frammento di statuto politico' di primo XIII secolo edito in Leges Genuenses, coll. 15-26, che tuttavia si interrompe proprio poco dopo l'inizio della parte dedicata alle podesterie suburbane. Altre emanazioni specifiche per le tre podesterie si possono trovare poi sparse in diverse rubriche, col sistema della deroga di quanto disposto per il distretto o, viceversa, dell'estensione di validità di quanto stabilito per la città (ad esempio *ibidem*, coll. 16, 176, 366, 563-64), mentre è pervenuta la rubrica generale *De ordine potestatum districtus Ianue* (*ibidem*, coll. 531-535). Sugli statuti v. nota precedente.

<sup>23</sup> Una rubrica degli statuti del 1363, concepita in realtà per chiarire quello che doveva essere un evidente problema di ordine giurisdizionale legato proprio alla condizione particolare di questi tre territori (*Quod potestas Ianue non se intromittat levibus processibus trium potestaciarum*), chiarisce quale siano i reati percorribili da queste curie, definendoli *lievi*: «delacione armorum, de ludo azarii sive basihazarie, de insultu et percussione sine sanguine, de verbis iniuriosis et de quibuscumque aliis delictis levibus similibus supradictis»: *ibidem*, col 292.

menzione di giudici che li affianchino nell'esercizio, il che da un lato rientra forse in quella logica di economizzazione delle nomine cui facevo menzione prima, mentre dall'altro contribuisce a rendere assai rilevante la capacità tecnica e professionale del personale di curia che li segue<sup>24</sup>.

Sotto l'aspetto della procedura seguita dai magistrati, è necessario ricordare anche che nei decenni qui esaminati si va concretizzando una stagione di riforme statutarie che, soprattutto per quanto riguarda l'ambito della giustizia criminale, vede nel 1375 il progetto di razionalizzazione voluto dal doge Domenico Campofregoso. L'aggiornamento del prodotto statutario, in linea con quanto espresso negli stessi anni in altri contesti comunali italiani, prevede una più esauriente regimentazione del processo e dell'*iter* procedurale<sup>25</sup>, ma a differenza, ad esempio, della produzione statutaria milanese o bolognese<sup>26</sup>, non risultano pervenute rubriche che dettaglino le modalità di avvio del procedimento, né che scendano a illustrare prassi scritte utili a comprendere meglio la genesi della documentazione giudiziaria. L'assenza – o il mancato censimento – di materiale documentario riconducibile all'attività delle principali curie urbane in materia processuale<sup>27</sup> complica ulteriormente l'analisi, rendendo quasi impossibile ricostruire lo sviluppo del sistema genovese in questi secoli in relazione all'introduzione e diffusione del rito inquisitorio e la sua erosione del romanistico accusatorio<sup>28</sup>.

Ad ogni modo, per quanto riguarda l'attività dei podestà suburbani, le cause più gravi, che possono incorrere in pene capitali o corporali, slittano automaticamente innanzi al podestà di Genova, che resta sempre la magistratura più alta di tutto il sistema, o ai suoi giudici dei Malefici. Nel 1372 è testimoniato il tentativo,

<sup>24</sup> I giudici, di provenienza e formazione forestiera o afferenti al collegio genovese, continuano ad essere usati per le magistrature cittadine, anche di ambito civilistico. Sul tema della natura itinerante della professione giuridica, il rimando più recente è a PAGNONI, *Selezione e circolazione* e bibliografia ivi indicata. Per la sua validità a Genova nei secoli XII-XIII, v. la tesi dottorale di ORLANDI, *L'architettura istituzionale del Comune di Genova*. Nelle fonti documentarie più risalenti che ho individuato, cioè quelle di fine XII secolo e primi decenni del successivo, in realtà anche i tre podestà suburbani si avvalgono di giudici vicari, professionisti formati nel diritto, liguri o provenienti da altri luoghi, come in ASGe, *Notai Antichi*, 7, ff. 1-38 (1210), ma la prassi pare poi abbandonata nel corso del XIV secolo.

<sup>25</sup> PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova*, pp. 63-65; 230-235.

<sup>26</sup> Per la sovrapposizione di quanto stabilito dagli *statuta* milanesi, e quanto poi redatto nelle sentenze, v. VALSECCHI, «Per viam inquisitionis», e soprattutto a p. 133, nota 18; per lo stesso fenomeno a Bologna, da un punto di vista della redazione documentaria di giudizio, v. MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna*, pp. 295-302.

<sup>27</sup> La situazione documentaria genovese è caratterizzata dalla perdita quasi integrale del materiale comunale antecedente al 1340, con alcune significative eccezioni per il XII secolo. Di contro, il celebre giacimento notarile ha consentito invece la trasmissione di frammenti di documentazione prodotta dalle diverse curie, non ancora del tutto censiti: RUZZIN, *Sperimentazioni di lettura dei cartolari*.

<sup>28</sup> Come è noto, la dottrina ha 'formalizzato' due approcci nel corso del Duecento, prevedendo il rito inquisitorio come modalità legata a condizioni straordinarie, ma questo poi si è imposto come prevalente in virtù delle nuove implicazioni coinvolte nell'elaborazione del concetto di autorità e di utilità pubblica: DEZZA, *Accusa e inquisizione*, pp. 24-32.

forse abbandonato subito, di costituire un vicario generale per le tre podesterie che avesse specifici compiti in materia criminale, probabilmente per sgravare la curia del podestà cittadino, ingolfata in questo senso anche dalle cause appunto suburbane: per un fortuito caso uno dei pochi registri pervenuti è proprio relativo all'attività giudiziaria di questa nuova magistratura – titolare il marchese Spinetta Malaspina coadiuvato da un giudice e da un notaio forestieri – di cui null'altro però è mai emerso<sup>29</sup>. L'idea di riunire più podesterie in vicariati perché questi, tra le altre cose, assolvessero anche alla giustizia criminale fu applicata, a partire da qualche decennio precedente e con successo, in altre tre zone dell'arco ligure, raggruppate appunto in macro-curie con competenze criminali e di esazione delle imposte<sup>30</sup>; ma per le tre suburbane non funzionò, e resta aperto il quesito sulle motivazioni<sup>31</sup>.

Ai podestà suburbani competono poi altre mansioni assai impattanti sulla vita delle popolazioni: la manutenzione delle principali opere pubbliche presenti sui territori, come strade carrabili di lunga percorrenza e ponti, la responsabilità della diffusione delle comunicazioni più rilevanti che provengono dal governo centrale, la verbalizzazione della riscossione di tasse, imposte e *collecte*, la vigilanza sulle risorse ambientali condivise<sup>32</sup>. Un'interessante prescrizione riguarda infine la tenuta di elenchi di censimento della popolazione, di cui nulla tuttavia è mai pervenuto, nemmeno in forma indiretta. Per svolgere le loro funzioni, a questi podestà non è riconosciuta una vera e propria *familia*, quanto una curia, composta da alcuni inservienti definiti per lo più *nuncii* o *executores*, che svolgono il ruolo di messo comunale e di inviato sul territorio per i vari sopralluoghi di volta in volta necessari, e poi da almeno uno scriba, che deve appartenere al collegio notarile genovese e che, come si è detto, è nominato espressamente dal governo. Di norma, per le podesterie suburbane gli scribi sono in realtà due e possono essere

<sup>29</sup> ASGe, *Antico comune*, 437; v. anche POLONIO, *L'amministrazione della res publica genovese*, p. 223. Il caso, tra l'altro, è una delle pochissime occorrenze che testimoni l'inserimento nell'organigramma, sebbene *ad hoc*, di un notaio di provenienza forestiera, Giovanni da Mulazzo. Il giudice coinvolto in questa operazione come vicario dal marchese Spinetta, Folchino Schizzi, è inoltre probabilmente da connettere alla famiglia cremonese di professionisti itineranti, un omonimo del quale (forse il padre?) in CADILI, *Folchino Schizzi*.

<sup>30</sup> PETTI BALBI, *Simon Boccanegra*, pp. 287-292. L'Autrice attribuisce alle riforme istituzionali di Boccanegra una funzione di regolamentazione di quanto già, forse saltuariamente, risultava adottato; in altre parole, non è chiaro se la ri-strutturazione in vicariati sia *in toto* riconducibile al Boccanegra, e tantomeno appare di facile lettura il fenomeno nelle sue motivazioni. L'Autrice, infatti, si limita a osservare che «ad un più rigido assetto amministrativo sembra corrispondere anche una maggior pressione della *civitas mater* nei confronti del Dominio, soprattutto nel settore fiscale»: *ibidem*, p. 288.

<sup>31</sup> È opinione personale che forse per gli abitanti delle tre podesterie il fatto di poter essere giudicati dal podestà di Genova o dai giudici dei Malefici della città fosse sentito come parte irrinunciabile del loro *status* speciale, che, tra le altre cose, garantiva al sistema il gettito più consistente dopo appunto il comparto urbano: Buongiorno, *Il bilancio di uno stato medievale*. Si confronti quanto a nota 5 per gli altri vicariati.

<sup>32</sup> Tutto questo, e anche ciò che segue, naturalmente in *Leges Genuenses*, coll. 531-536.

affiancati da un numero vario di sottoscritti, scelti in autonomia dai titolari stessi della *scribania*. Nella medesima rubrica statutaria sono presenti alcune prescrizioni destinate ai notai impegnati in questi ruoli, tra le quali quella di redigere uno specifico *cartularius* in cui registrare *omnes condemnationes et vindictas* fatte dal magistrato. Molto meno definita è invece la modalità di scritturazione di ciò che precede l'emissione di sentenza, ovvero dell'iter giudiziario e di come questo si articoli a livello documentario: si fa riferimento all'obbligo generale, per il notaio, di scrivere ogni *lamentationes, positiones* e *tituli* concernenti l'attività giudiziaria del *potestas*, senza tuttavia specificare alcuna destinazione di scrittura, mentre nel dettaglio delle modalità di redazione si entra soltanto nel caso delle *forestationes*. La normativa di questa occorrenza insiste però più che altro contro le prassi di abbreviazione tipiche del dettato notarile, che, nello specifico, potevano ingenerare difficoltà di identificazione del reo bandito<sup>33</sup>: le sentenze di bando devono essere redatte *clare et aperte, extense ac explicite, et sine et cetera* in modo, dice la rubrica, *quod de persona forestati nequeat dubitari*. Il prodotto 'finale' di questa attività delle curie podestarili, ovvero il registro delle condanne e il manuale di computo dei relativi introiti, deve essere sottoposto a formale controllo da parte dei maestri *rationales* del comune di Genova entro 2 mesi dallo scadere dell'incarico dell'ufficio, in modo da poter chiudere i conti dell'anno appena terminato e avviare il nuovo insediamento<sup>34</sup>.

## 2. I registri di ambito giudiziario

Sebbene si tratti di un campione assai esiguo, e ancor più se messo in relazione al supposto perduto, questi pur soli 8 registri o loro frammenti, del tutto coevi tra loro, prodotti all'interno del medesimo sistema, da organi di governo del medesimo livello e anche nello stesso luogo (il palazzo nuovo del comune), sono tuttavia tanto diversi da ingenerare alcune riflessioni in merito alla gestione documentale delle produzioni curiali, e quindi di riflesso anche sui suoi autori materiali. Per meglio definire le peculiarità emerse, ricorro a una divisione di comodo tra le due tipologie pervenute, ovvero registri che contengono sentenze e registri che riguardano la scritturazione del progresso *iter* processuale (denunce, *inquisitiones*, mandati di comparizione, comunicazioni ed escussione di testimoni), sebbene ci siano anche alcuni, pochissimi, segni di occasionale commistione di materiale, forse dovuta a ragioni contingenti<sup>35</sup>.

<sup>33</sup> Sulle quali v. oltre.

<sup>34</sup> Su questo ufficio di controllo v. Polonio, *L'amministrazione della res publica genovese*, pp. 27-32. Uno dei registri (ASGe, *Antico Comune*, 444), riporta infatti sulla coperta l'annotazione: «M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>LXXXVIII<sup>o</sup>, die XI<sup>o</sup> marcii. Presentatum fuit presens cartularium per Antonium Caselam olim potestatem Bisanni». Su questo registro v. oltre.

<sup>35</sup> Come *ibidem*, 447, pp. 66-68, dove, entro un registro che, si dirà, contiene materiale preparatorio, risultano invece verbalizzate 4 sentenze, emesse il 23 aprile 1403, forse per errore dello scriba Bartolomeo Canessa o per ragioni di comodità di scritturazione. Tale commistione non ha

2.1. *I condemnationum et sententiarum: unità di schema, differenze di metodo*

Cinque registri o loro porzioni sono riconducibili alla tipologia dei libri di sentenza, pur essendo questi variamente definiti dagli scriventi stessi attraverso espressioni che richiamano soprattutto l'aspetto della condanna comminata dal magistrato e le sue ricadute pecuniarie<sup>36</sup>. Si tratta di registri cartacei di dimensioni contenute, composti di norma da 3 o 4 fascicoli di diversa consistenza (16-24 ff. he riportano perlopiù una paginazione del secolo scorso), pervenuti in condizioni discretamente buone, anche se diseguali. Mutilo è sicuramente il registro del podestà di Bisagno (1389)<sup>37</sup>. Quattro hanno conservato la coperta originale, in pergamena floscia, recante sul piatto il dato cronologico, di norma reso con caratteri scuriti e ornati, di modulo molto grande<sup>38</sup>. Un primo elemento di disomogeneità riguarda la cartulazione: è presente, e in modo presumibilmente completo, in due soli registri, mentre del tutto assente negli altri<sup>39</sup>.

In ognuno di essi l'attività del podestà è scritturata sulla base dell'articolarsi delle sedute di giudizio, e quindi i diversi provvedimenti nominali appaiono accorpatisi, registrati l'uno di seguito all'altro, e datati attraverso un unico verbale per seduta<sup>40</sup>. In realtà già la frequenza delle delibere, e quindi delle conseguenti scritturazioni, appare molto diseguale: 14 sono le sedute di pronunciamento del podestà di Val Polcevera nel 1369, 11 quelle del 1385, 6 per Voltri del 1369, ben 22 quelle per il podestà di Bisagno nel 1387-1388, solo cinque nell'anno successivo<sup>41</sup>.

In ciascuna di queste sedute il magistrato emette un numero variabile di provvedimenti (condanna pecuniaria, *forestatio* o assoluzione) che risultano poi riordinati all'interno dei registri non solo secondo unità di tempo e luogo, ma anche secondo tipologia. Abbastanza condivisa sembra infatti essere la prassi di scritturare in modo separato le *absolutiones* e le condanne e, tra queste, distinguere il caso delle *forestationes* dalle condanne semplici<sup>42</sup>. Anche in questa circostanza, però, le

---

naturalmente nulla a che fare con quella, fattizia e di tipo conservativo, dell'unità ASGe, *Antico Comune*, 437, entro cui sussistono un registro di sentenze del vicario generale delle tre Valli del 1372 e un fascicolo, non rilegato, di materiale processuale relativo alla podesteria di Polcevera (1411) e che ha costituito base dell'analisi in 2.2 Proprio in questo medesimo fascicolo, peraltro, risultano scritturate in apertura anche due sentenze.

<sup>36</sup> V. tabella di raffronto conclusiva.

<sup>37</sup> ASGe, *Antico Comune*, 444, che sicuramente manca di alcune carte nel suo ultimo fascicolo.

<sup>38</sup> In due casi (*ibidem*, 433, 443) è ornata ed elaborata la C iniziale della parola *Condemnacionum*.

<sup>39</sup> Risulta presente *ibidem*, mentre è assente *ibidem*, 442, 444, 774.

<sup>40</sup> Secondo uno schema nel suo complesso non dissimile da Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385), 2, o da quanto avviene a Vercelli: OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali*, pp. 335-337.

<sup>41</sup> Difficile offrire una lettura su questa così forte disparità di numeri; non si può nemmeno escludere che gli scribi stessi, i quali, come si dirà oltre, sono i veri gestori di queste scritturazioni, abbiano talora optato per un accorpamento di sedute.

<sup>42</sup> Come è noto, altrove si destinavano anche interi registri alle diverse tipologie, in particolare le *absolutiones*: v. i casi di Bologna e Perugia (CASAGRANDE - PAZZAGLIA, «Bona mulier in

tecniche poste in essere per gestire tali aspetti sono piuttosto variabili: si va dalla destinazione di distinti fascicoli del registro proposta per la Val Polcevera nel 1385 e per la Val Bisagno nel 1387, a una più vivace alternanza delle diverse tipologie di provvedimento condotta dalla curia di Voltri nel 1369. L'unico aspetto che pare più costante nella qualità di tali verbalizzazioni, sebbene con un'eccezione di cui si dirà, è la scarsissima rilevanza assunta dall'opera di registrazione delle assoluzioni<sup>43</sup>. Tali pronunciamenti, forse poiché con tutta evidenza non producono introito, non soltanto sono sempre accorpati, ma talvolta anche in grande numero, spesso riducendosi a un mero elenco di nomi: 13 imputati sono assolti congiuntamente nella seduta del primo gennaio 1388 della curia di Polcevera, addirittura 117 in quella dell'8 febbraio dello stesso anno<sup>44</sup>. In un caso, la scritturazione di assoluzione non è nemmeno conclusa nell'impianto formulare generale. Nel registro del 1385, infatti, proprio quella sezione dedicata, che dovrebbe occupare il terzo fascicolo, è soltanto abbozzata nell'*incipit*: le carte sono poi lasciate bianche e i 45 assolti di quell'anno sono meramente ricordati in una sorta di rubrica finale<sup>45</sup>.

La qualità delle *publicationes* escatocollari appare elemento abbastanza condiviso tra le curie. L'apparato è quasi sempre introdotto dalle espressioni *Lata/late, data/date, pronunciata/pronunciate* riferite al blocco di registrazioni che precede, e la data topica è di norma richiamata attraverso la duplice definizione di luogo fisico (il banco della podesteria nel palazzo nuovo del comune) e luogo giuridico (il banco *iuris* del podestà). Il numero dei testimoni ricordati come presenti alle sedute è variabile tra i 2 e i 4, ed in genere si tratta dei componenti la curia stessa, ovvero notai ed esecutori, mentre talvolta si riferisce anche della presenza generica di *plures alii*.

Il modo di verbalizzazione della seduta di giudizio, a tutta pagina e spesso con ampi margini laterali, è nel suo complesso abbastanza condiviso, sebbene vi siano poi, come si dirà subito, alcune discrepanze interessanti. Il dettato si apre, cioè, con l'invocazione verbale (*In nomine Domini, amen*), seguita sempre da una formula introduttiva che condensa gli elementi fondamentali di quanto seguirà verbalizzato, ovvero la tipologia e il nome del magistrato (*Hee sunt condemnationes peccuniarie / Hee sunt forestationes... late per nobilem et prudentem virum dominum...*), entro cui trova posto il richiamo alla dimensione pubblica dell'azione (*in isto presenti et publico parlamento more solito congregato*). Tale introduzione conduce alla redazione del primo provvedimento, che, nel caso delle condanne pecuniarie e del bando, talvolta è anche preceduto da un dispositivo generale valido per tutta la seduta (*pronunciamus/dicimus/sententiamus in hunc modum/ut infra*). Il nome

---

domo»; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*.

<sup>43</sup> Al contrario di quanto avviene a Milano, che consente alcune preziose riflessioni a BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani*.

<sup>44</sup> ASGe, *Antico Comune*, 443, pp. 124-126. In quest'ultimo caso credo si tratti inoltre di una data fittizia, scelta per consegnare al podestà successore e alla sua curia, che dovrebbero insediarsi di lì a poco, una situazione risolta dei provvedimenti fino ad allora pendenti.

<sup>45</sup> *Ibidem*, 442. Il fascicolo destinato alle *absolutiones* comincia a p. 61, dove dopo un'intestazione segue spazio bianco per il resto del foglio, e l'elenco dei nomi è invece a p. 62.

dell'accusato è di norma posto in rilievo attraverso accorgimenti *standard*, quali il sovradimensionamento del modulo di scrittura o un diverso rientro nel margine, ed è seguito dal richiamo al capo d'accusa. In generale, comunque, tutto il *tenor* appare composto da diversi blocchi di scrittura, corrispondenti a momenti formulari, separati l'uno dall'altro attraverso spazi lineari lasciati appositamente bianchi. Il dispositivo specifico del singolo caso (*condempnamus / bannimus a*), reiterato in occasione di ciascun provvedimento, è posto immediatamente dopo il richiamo al capo di accusa, ed introdotto sempre da una congiunzione causale (*Idcirco nos*), anch'essa di norma sovradimensionata o evidenziata. In alcuni casi, la pena pecuniaria disposta dal pronunciamento è posta in rilievo attraverso la giustificazione dell'importo nel margine destro, secondo un modello di chiara derivazione contabile; l'occorrenza non è priva di interesse perché, come si vedrà oltre, e come sempre più spesso emerge in nuovi filoni di studi, la tenuta contabile e i suoi modelli sono in stretto rapporto con le altre forme di scrittura curiale e coi suoi protagonisti<sup>46</sup>.

A seguito della sanzione compaiono i nomi dei fideiussori del condannato, talvolta aggiunti in un secondo tempo, talaltra inseriti contestualmente al resto della sentenza; coloro che consentono al reo di garantire al magistrato il pagamento della multa entro i termini di legge – e così permettono alle curie il conseguimento dell'obiettivo, come acutamente è stato notato<sup>47</sup> – sono elemento sempre presente. Diseguali sono infine le annotazioni marginali proposte, tutte posteriori alla redazione della sentenza: c'è chi appunta l'importo della pena accanto al nome del condannato, chi annota la data di avvenuta corresponsione, chi richiama eventuali altre date dell'*iter*; soltanto in un caso non è presente alcuna aggiunta posteriore<sup>48</sup>. Molto più occasionale, ma presente, l'annotazione di eventuale annullamento della sentenza o di ritocco della stessa, che si può poggiare anche sull'intervento del podestà di Genova<sup>49</sup>.

Questa struttura appare subire in tutti i registri lo stesso fenomeno di ceterazione col progredire del tempo nel corso dell'anno giuridico, sebbene con gradi diversi. Soltanto le prime scritturazioni appaiono infatti maggiormente ordinate e complete, mentre in alcuni casi già dalla verbalizzazione della seconda seduta i vari blocchi di scrittura dello schema appena descritto sono abbozzati nelle prime parole e intervallati quindi da ampi spazi lasciati in bianco. Si costituisce così

<sup>46</sup> V. quanto proposto in BUFFO, *Forme e funzioni della documentazione contabile*; ID. - PAGONI, *La mediazione notarile nelle contabilità*; OLIVIERI, *Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo*; ID., *La giustizia e i suoi riflessi fiscali*.

<sup>47</sup> *Ibidem*, pp. 352-353.

<sup>48</sup> ASGe, *Antico Comune*, 442. Sulla scarsa completezza di questo registro v. anche oltre. *Ibidem*, 433 invece gli interventi posteriori si riducono al minimo.

<sup>49</sup> Nelle quattro occasioni di cassatura offerte dalla curia di Bisagno del 1388 (*ibidem*, 444, ff. 19, 20, 30, 75), ad esempio, una avviene perché la denuncia era stata nel frattempo ritirata, un'altra perché non sussistevano gli estremi giuridici per la stessa (la terra danneggiata non appartiene al denunciante), e infine due perché il condannato è stato in realtà giudicato diversamente o da altro magistrato.

una versione assai semplificata della griglia di testo, entro la quale sono presenti soltanto i dati essenziali del pronunciamento, secondo un procedimento non dissimile da quanto accade nelle imbreviature prodotte dal coevo notariato cittadino<sup>50</sup>. Soltanto le *publicationes*, come logico, risentono meno di questa prassi sebbene non ne siano del tutto estranee: talvolta infatti asciugano anch'esse, spogliandosi dei riferimenti più solenni, mentre, nel caso del registro della curia di Voltri del 1369, possono essere talora addirittura assenti<sup>51</sup>.

Se questo impianto generale è più o meno rispettato in tutti i cinque registri, è la struttura del capo d'accusa, che è richiamato nelle sentenze prima del dispositivo, a variare maggiormente e secondo schemi non facilmente prevedibili, che risentono, cioè, dell'organizzazione della singola curia in quello specifico segmento temporale. In due registri su cinque, in verità, il capo d'accusa è di fatto quasi omesso<sup>52</sup>. Il paragrafo che dovrebbe ospitarlo è appena abbozzato, e centrale in questo caso diviene allora il rimando a ciò che è contenuto in un altro registro curiale, talvolta con precisione della carta di riferimento, dove cioè l'avvio della causa e la sua conduzione sono manifestati in modo più esteso. Tale risorsa è definita in modo vario attraverso espressioni quali *cartularius accusationum* o *cartularius mei notariorum* o ancora, *cartularius curie nostre* o *noster primus* e *noster secundus*, se la consistenza evidentemente lo richieda. In questi due casi, cioè, i redattori delle sentenze si poggiano completamente su quanto già registrato altrove, non riproponendo nulla di ciò che è intercorso, e soltanto una volta ricomposte le diverse parti della produzione documentaria della curia si potrebbe ottenere un quadro completo e preciso del procedimento e della qualità del lavoro di redazione.

Il registro della podesteria di Voltri per il 1369 presenta una casistica simile, ma meno asciutta: oltre al rimando a quanto contenuto nel registro *accusationum*, il capo di accusa è anche riassunto, in modo succinto ma sufficiente a ricostruire i contorni fondamentali della causa dibattuta<sup>53</sup>. Del tutto diverso il metodo dell'ultima coppia di registri<sup>54</sup>, entro cui la narrazione dell'atto criminale è estesa e completa, e corredata poi di brevi cenni a testimonianze rese e ad altre parti del dibattimento pregresso. In questi casi il riferimento ad altre scritture dell'*officium* non è esplicito e gli scribi non soltanto preferiscono ripetere quanto avvenuto, ma si limitano all'indicazione della data dell'inizio del procedimento e della specifica modalità di avvio, ovvero se per accusa o per *inquisitio* (*accusatum ... hoc anno die... / per inquisitionem formatam contra eum hoc anno die...*). Tali riepiloghi, anche corposi, del capo di accusa permettono quindi di appurare la qualità dei reati e l'iter seguito dal magistrato, mentre nulla dicono in merito alle modalità di scritturazione della documentazione precedente e collaterale all'emissione di sentenza.

<sup>50</sup> ROVERE, *Aspetti tecnici*, p. 537. Per un esempio del fenomeno v. oltre, *Appendice II*.

<sup>51</sup> ASGe, *Antico Comune*, 774.

<sup>52</sup> *Ibidem*, 443, 444.

<sup>53</sup> *Ibidem*, 774.

<sup>54</sup> *Ibidem*, 433, 442.

Queste fluttuazioni nella prassi delle curie, che lasciano intendere modalità differenti di redazione e conduzione complessive, possono essere messe in relazione ad altre fluttuazioni connesse alla diversa modalità di gestione dell'ufficio di scrittura, che è diseguale anche nell'organizzazione del lavoro scribale. In coppia operano gli scribi Giacomo *de Via* e Antonio di Quarto<sup>55</sup> per il podestà di Voltri (1369), e Gabriele *de Bernardo* e Baldassarre *de Pineto* per il podestà di Polcevera (1369). La gestione dei loro registri riflette scelte diverse e assai personali: i primi si alternano nella scritturazione un semestre ciascuno, i secondi preferiscono invece intervenire entrambi quotidianamente. In coppia lavorano anche Donato di Chiavari e Giovanni di Giacomo di Montaldo per il podestà di Bisagno (1387-88), come emerge dal frontespizio del loro *liber*, ma è poi il solo Donato ad occuparsi della redazione del cartolare. Quest'ultima circostanza potrebbe trovarsi testimoniata anche nel registro del podestà di Polcevera del 1385, che risulta interamente dovuto alla mano dello scriba Maurizio *Ottaviani*, come da frequenti autocitazioni apposte nelle *publicationes*. Essendo lo stesso però privo di frontespizio, resta l'impossibilità di comprendere se anche in questo caso un eventuale collega, magari rogatario di altro materiale curiale, si sia affidato alla redazione esclusiva di Maurizio.

In piena, solitaria, autonomia sembra invece operare lo scriba Corrado Fatinanti per la podesteria di Bisagno nel 1387-88. In questo caso è persino ipotizzabile una occasionale consegna uninominale, perché il registro è dotato di un frontespizio assai completo e curato dal punto di vista grafico, entro cui lo scriba Corrado non fa riferimento alcuno ad eventuali colleghi<sup>56</sup>. È inoltre proprio questo il registro in cui il riferimento al materiale preliminare all'emissione di sentenza è dato attraverso l'indicazione di un altro cartolare definito però come prodotto dal medesimo notaio (*in cartulario mei notariorum infrascripti*), il che contribuisce appunto a rafforzare l'idea di una gestione solitaria dell'*officium*<sup>57</sup>.

Nulla infine emerge in merito ad eventuali passaggi successivi alla sentenza in termini sia di scritturazione, sia di *iter* processuale. Nessuno dei pronunciamenti presenta alcun segno, scrittura o lineatura che lasci intendere la redazione di un eventuale originale in pergamenata o di altro materiale da destinare alle parti.

---

<sup>55</sup> In questo contesto non è stato possibile procedere ad un approfondimento dei profili biografici e delle carriere dei notai scribi identificati, fermo restando che si tratta di un argomento di studio in realtà fondamentale e che troverà adeguato sviluppo quando sarà terminata la ricognizione complessiva del materiale.

<sup>56</sup> Anche il già ricordato notaio lunigianese al seguito di Spinetta Malaspina per la sperimentazione del vicario delle tre Valli (*ibidem*, 437) pare operare da solo, sebbene in quel caso le ragioni potrebbero essere legate alla straordinarietà della vicenda e alla provenienza stessa del professionista. Per i frontespizi v. la tabella conclusiva.

<sup>57</sup> L'unica variazione è presente quando Corrado deve indicare il materiale proveniente dal registro del mandato precedente, in quel caso ricordato allora come prodotto dai notai titolari della *scribania* suoi predecessori.

2.2. *I registri accusationum*

I tre testimoni di registro *accusationum* sono molto diseguali tra loro in merito a consistenza: due sono semplici frammenti di appena 12 e 24 ff., mentre il terzo, ben più ampio e a sua volta mutilo, rimanda lo stesso aspetto materiale e numero di fogli già illustrato per i registri delle condanne: copertina floscia con elementi di datazione in evidenza. I tre superstiti condividono con l'altra tipologia anche il fatto di proporre diseguali pratiche di cartulazione: assente in un caso, interrotta nell'altro, presumibilmente più completa nell'ultimo<sup>58</sup>. A differenza di quanto accennato nei paragrafi precedenti, però, i tre frammenti sembrano piuttosto uniformi nelle pratiche di scritturazione, che appaiono di fatto sovrapponibili al netto di alcune piccolissime peculiarità. In tutti e tre i casi, infatti, il personale scrivente della curia appare alternarsi con frequenza quotidiana sia nella ricezione della denuncia o nella stesura della *inquisitio* che danno avvio al procedimento, sia nella redazione della risposta resa dall'accusato – spesso limitata a brevissimi cenni quali *negat* o *affirmat vera esse* –, sia infine nella verbalizzazione delle altre eventuali disposizioni del magistrato, quali mandati a comparire, deposizioni testimoniali, precetti. Soltanto nel caso del frammento più consistente, che vede tramandato anche il frontespizio, è risultato possibile conoscere gli autori materiali delle verbalizzazioni: si tratta dei notai Bartolomeo *de Canitia* e Antonio *de Fontana*, che si auto-citano come scribi del podestà della Val Polcevera per un registro che loro stessi denominano *accusationum*. Poiché si tratta di una tipologia di verbalizzazione che vede molto ridotta la possibilità di auto-citazione da parte degli scribi, gli altri due frammenti risultano allo stato attuale degli studi non attribuiti<sup>59</sup>.

I riferimenti cronologici delle singole azioni sono limitati all'indicazione del giorno, talvolta reso anche in modo indiretto con riferimento all'ultima data apposta (*ea die*), mentre è molto sporadica l'esplicitazione di data topica, limitata a un generico e raro *ad bancum*. La denuncia, o l'avvio per inquisizione, avviene di norma alla presenza di due/quattro testimoni, mentre nessuno è registrato come presente in occasione delle altre scritturazioni di momenti procedurali, quali citazioni, mandati, ricezione di giuramenti. Dal punto di vista strutturale, il formulario previsto per la modalità accusatoria è estremamente semplice (*Titius accusat Caium, dicens quod*), mentre quello della forma inquisitoria appare leggermente più articolato, dotato com'è di una breve formula introduttiva (*Hec est inquisitio*

<sup>58</sup> Priva di numerazione è l'unità costituita dal fascicolo di 12 ff. conservato assieme a ASGe, *Antico Comune*, 437 e riferibile alla podesteria di Valpolcevera; incompleta è invece la cartulazione apposta nell'unico registro, quasi integro, conservato *ibidem*, 447, composto per il podestà di Polcevera (1403), che è limitata alle sole prime sette carte (I-VII); era presumibilmente completa quella tramandata dal fascicolo di 24 ff. della podesteria di Bisagno (*ibidem*, 444\*), che è numerato LXXXVIII-CVIII. Peraltro, i riferimenti alla cartulazione di tale tipologia di registro presenti nei libri di sentenza lasciano intendere consistenze abbastanza corpose, che superano il centinaio di carte.

<sup>59</sup> In verità in ASGe, *Antico Comune*, 447 una delle mani potrebbe attribuirsi al notaio Giovanni *de Pineto*, uno dei principali notai attivi a Genova tra la fine del XIV secolo e i primi decenni del successivo.

*que fit ex officio domini potestatis*), e ricalca quanto pienamente attestato altrove in simili circostanze, ovvero che è pervenuta all'attenzione del magistrato (*ad aures*) notizia di un reato, grazie alla *fama publica procedente*, per il quale si dispone l'istruttoria<sup>60</sup>. Ogni avvio di procedimento occupa un foglio e, anche con l'intento di razionalizzare e controllare l'evoluzione delle cause, gli scribi si sforzano di destinare a ciascuna pratica soltanto quello, aggiornando cioè di volta in volta in calce alla denuncia i diversi passaggi intercorsi, secondo quel modello di 'stratificazione verticale' proposto recentemente da Maddalena Modesti proprio per alcune scritture giudiziarie bolognesi<sup>61</sup>. È probabile, inoltre, che gli scribi perseguano questa scelta anche per non estendere la produzione ad altre unità, il cui governo potrebbe risultare poco agevole. Tale metodo produce l'uso di confinare interamente entro lo spazio marginale la scritturazione di tutto ciò che produce un testo variabile ma non certo breve, come le eventuali deposizioni testimoniali, che finiscono infatti a incorniciare il resto dello scritto. Per riuscirvi si ricorre quindi a un modulo di scrittura più piccolo e talvolta compresso all'esigenza, contribuendo a rendere abbastanza caotica una *mise en page* già piuttosto movimentata.

A livello di frequenza delle scritturazioni, stante la grande disparità nella consistenza dei frammenti, è abbastanza difficile interpretare le ragioni dietro a numeri che emergono come molto diseguali: ben 44 sono i provvedimenti avviati nel solo mese di agosto-settembre nella curia di Bisagno del 1386, 16 quelli nello stesso segmento temporale per la Voltri di primo XV secolo, a fronte dei 52 in un intero anno solare per la Polcevera (1403). La risposta della curia alla denuncia è piuttosto breve, poiché entro un tempo massimo di circa una settimana il podestà dà riscontro a quanto esposto; ciò peraltro incontra la prescrizione statutaria, che imponeva ai magistrati il tempo massimo di un mese e mezzo per la definizione di una causa<sup>62</sup>.

In questi registri ancora più che nei precedenti appare diffusissima la pratica della ceterazione, che si applica di fatto a tutto ciò che non sia derivante dalla deposizione dell'accusante o dei testimoni chiamati, di norma tra i due e i quattro. La dichiarazione delle parti e le deposizioni stesse, comunque, sono limitate al minimo, e concernono esclusivamente i dati fondamentali del racconto<sup>63</sup>.

In tutti e tre i frammenti, inoltre, appare praticato l'uso, una volta emanata la sentenza, di appuntarne l'esito in corrispondenza del nome dell'accusato attra-

<sup>60</sup> A titolo di esempio si confrontino l'edizione di *Liber sententiarum potestatis Mediolani* (1385), 2 e quanto illustrato in ANTONIELLA - CARBONE, *Gli atti criminali dei giudicanti fiorentini in Arezzo*, pp. 351-352.

<sup>61</sup> MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna*, p. 292. Solo in ASGe, *Antico Comune*, 447, p. 10, lo scriba scrittura l'avvio di un nuovo procedimento sul verso di una carta destinata già ad altro *iter* e quindi segnala la circostanza ricorrendo a una linea orizzontale di separazione.

<sup>62</sup> *Leges Genuenses*, col. 531.

<sup>63</sup> Su un modello non dissimile da quanto proposto a Savona, per il quale v. CALLERI, *Savona 1250*, ma anche, già a cavallo tra i due secoli, in *Il cartulario del notaio Martino*; ROVERE, *Procedure e modalità redazionali*; PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato*; sui modelli genovesi v. RUZZIN, *Scrivere ciò che è detto*.

verso le espressioni *cond(empnatus)* e *abs(olutus)*, con lo scopo concreto di tenere meglio sotto controllo ogni singolo *iter*, pratica che è stata recentemente messa in luce per gli stessi anni a Vercelli da Antonio Olivieri<sup>64</sup>. Naturalmente più rara, ma censita in tutti i tre registri, la nota *R(emissa)*, apposta nel margine interno e sovradimensionata rispetto alle altre, che identifica i procedimenti accusatori poi abbandonati per volontà della parte denunciante.

### 2.3. *I manuali contabili*

L'ultima tipologia di registro connessa all'attività delle curie podestarili suburbane e pervenuta in numero di 6 testimoni è quella di natura contabile. Si tratta di un ristretto gruppo di registri nel formato tipico di manuale<sup>65</sup>, entro cui si computano proprio gli introiti derivanti dalle condanne pecuniarie comminate dai podestà, che risultano incassate dall'*officium* per essere poi consegnate al Comune, e una ristretta casistica di altre spese minute della curia. Si tratta senza dubbio della meno censita tra le tipologie di registro curiale, sebbene recentemente si stiano diffondendo ottimi studi<sup>66</sup>, e però una rapidissima scorsa solleva svariati spunti interessanti, a cominciare dal fatto, non ovvio, che di norma siano gli stessi notai-scribi ad occuparsi anche di questi aspetti dell'esercizio funzionariale<sup>67</sup>.

Sebbene la tipologia di registro non sembrerebbe potersi prestare a troppe interpretazioni, anche in questo caso invece le modalità di registrazione paiono seguire scelte diverse, per non dire personali, dato che peraltro si evince anche dalla difformità della modalità di elaborazione dei frontespizi<sup>68</sup>. Nell'organizzazione della registrazione della soluzione delle ammende, qualcuno preferisce seguire il mero ordine cronologico, qualcuno invece accorpa, come nei registri *condempnationum*, secondo seduta e tipo di condanna; qualcuno destina verbalizzazioni chiare e complete per ogni condannato, altri ricorrono ad elenchi di crudi nomi o in cui eventualmente si ripete il solo reato sancito. Il conto di cassa generale della podesteria, elemento necessariamente presente in tale tipo di sistema a partita doppia, è interessante perché fa emergere attività che le curie evidentemente assolvevano e che non si attestano in altri registri o, più in generale, in altro materiale. Si apprende così che il personale di curia, non soltanto i nunci e gli *executores*,

<sup>64</sup> OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali*, pp. 349-51. È identico a quanto proposto da Vercelli anche l'uso di circondare lo scritto da un sistema di linee chiuse per rimarcare la conclusione dell'*iter* e la successiva scritturazione altrove (*ibidem*, p. 353), solo che qui avviene non per il registro delle sentenze ma per quello *accusationum*.

<sup>65</sup> Sul formato di manuale v. ROVERE, *Aspetti tecnici*, p. 530.

<sup>66</sup> V. nota 46.

<sup>67</sup> Sembrerebbe fare eccezione il manuale del 1374-1375 per la podesteria di Bisagno (vedi tabella) che è tenuto in prima persona del podestà Lodisio *de Montenigro*, che tuttavia è anche notaio, e quindi è plausibile immaginare che abbia preferito procedere da sé alla tenuta dei conti; nel caso invece del n. 445, il rettore sembrerebbe essere coadiuvato da uno dei suoi scribi, dal momento che le mani responsabili delle scritturazioni sono almeno due.

<sup>68</sup> V. la tabella di raffronto finale.

ma anche gli scribi e il podestà stesso, si sposta sul territorio di competenza con intenti diversi, che vanno dal verificare danni dovuti al maltempo, all'accertarsi sulla fuga di un forestato, all'evitare, con la presenza, risse e ferimenti tra fazioni durante alcune feste patronali. Un'ultima categoria di annotazione presente in questi manuali merita un cenno. Sono occasionalmente registrate anche alcune spese relative al materiale di cancelleria necessario alle curie stesse, ma nemmeno in questo vi è uniformità di vedute: qualcuno annota spese sostenute per l'acquisto di generico *papirum*, altri menzionano *quaterni* o *cartularia* o *manualli*, altri ancora specificano che si tratta di materiali per lo scriba.

### 3. Uno sguardo d'insieme ai reati contestati

L'insieme delle tre tipologie di registro offre numeri molto diseguali, che rendono difficile tratteggiare un quadro unitario. Nel complesso pare però lecito affermare che una curia delle podesterie suburbane affrontasse, non necessariamente portandole a termine, il numero di circa un centinaio di cause annue, che nel 70% dei casi coinvolgono più accusati per volta. Di queste, una buona quota termina in assoluzione (30-40%), condizione, nell'unico registro che ne consente il censimento, che appare sintetizzata dalla generica locuzione dello scriba *culpabilis non repertus/a*, senza migliori spiegazioni e spesso associata all'avvenuto ritiro dell'accusa da parte del denunciante<sup>69</sup>; soltanto in due casi si fa menzione di ragioni specifiche, quali la minore età del processato e l'illiceità dell'accusa perché esposta da una donna non autorizzata dal marito<sup>70</sup>.

Il bando è comminato sempre e soltanto per contumacia, a prescindere, cioè, dal reato contestato in prima battuta: come altrove, la contumacia, accertata attraverso la dichiarazione di aver reiteratamente cercato l'accusato presso la sua abitazione e quella di famigliari e conoscenti, è accomunata alla colpevolezza, e assume anche qualità di offesa al potere giudicante<sup>71</sup>.

A prescindere dal campione offerto da consistenze come si è visto diseguali, la dinamica del procedimento accusatorio appare attestarsi attorno alla metà dei casi o, anzi, con una leggera prevalenza della stessa sull'inquisizione curiale (50-60%). Al di là del troppo secco dualismo tra le due modalità, considerato ormai superabile dagli studi più recenti, tale controtendenza rispetto ad altre realtà italiane è probabilmente da connettersi alla natura del territorio osservato<sup>72</sup>. La curia, cioè, composta di poco personale in relazione ai bacini amministrati, ha

<sup>69</sup> Questo è almeno ciò che si legge nell'unico registro che fa espressa menzione alle motivazioni delle assoluzioni in ASGe, *Antico Comune*, 433, pp. 49-56. La percentuale proposta per le assoluzioni non è dissimile da quella emersa a Milano: BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani*.

<sup>70</sup> Entrambi in ASGe, *Antico Comune*, 433, p. 69.

<sup>71</sup> V. le considerazioni di VALSECCHI, «Per viam inquisitionis», pp. 155-156 e ISOTTON, *La repressione dei reati di furto e rapina*, pp. 218-220.

<sup>72</sup> Sul tema DEZZA, *Accusa e inquisizione* e Id., «Hec est quedam inquisitio».

sede cittadina ed è quindi (volutamente) lontana dalla popolazione, ed esercita un controllo globalmente allentato sugli aspetti di pubblica sicurezza dei centri più periferici.

Nel complesso, i reati dibattuti sono soprattutto quelli relativi all'aggressione (*aggressura, insultum*), spesso armata, che causa effusione di sangue ma non conduce al decesso, talvolta qualificata come *rixa*, se coinvolge gruppi rivali, e poi insulti e diffamazione (*verba iniuriosa*), che spesso sono perpetrati da e tra donne<sup>73</sup>. Naturalmente assai testimoniato è il reato di danno a cose e proprietà altrui, a volte causato da animali lasciati incautamente o consapevolmente liberi di vagare, ed in questi casi è abbastanza frequente la delazione istituzionalizzata del *camparius* o del rettore della singola comunità di riferimento, che hanno obbligo di riferire di tali infrazioni al podestà. Anzi, in alcune occorrenze sono essi stessi ad essere indagati, naturalmente *per viam inquisitionis*, perché hanno omesso di farlo. Più rari, infine, i reati di furto, blasfemia, incendio e gioco d'azzardo. Un alto numero di procedimenti concerne infine l'insulto e la resistenza più o meno violenta (*disobedientia*) al podestà in giudizio, o ai suoi ufficiali, nunzi, scribi ed esecutori, i quali, inviati ad attuare una delibera, a notificarla o ad esigere pegni, sono appunto aggrediti, insultati, talvolta picchiati, impediti e persino costretti a scappare. Anzi, una grande parte dei procedimenti avviati *per inquisitionem* riguarda in realtà proprio questi aspetti: in tali circostanze è assai chiara l'aggravante della lesa autorità del podestà e dell'onorabilità del comune di Genova<sup>74</sup>.

#### 4. Conclusioni

L'impressione generale che emerge da tale rapida osservazione è in verità un tema non nuovo negli studi di diplomatica giudiziaria genovese, ovvero la constatazione che nella concretezza la conduzione delle attività curiali è saldamente affidata alle mani dei notai scribi<sup>75</sup>. Per le modalità redazionali del materiale curiale, che non sono oggetto di regole dettagliate, non paiono sussistere modelli strutturali tali da sovrastare la capacità e l'esperienza pratica del singolo scriba: sembra piuttosto che ogni notaio giunto in quel ruolo applichi la modalità di tenuta del registro che meglio conosce e che riesce a negoziare con il *know-how* maturato dai colleghi<sup>76</sup>. Anzi, proprio il rapporto tra professionisti nella gestione dell'*officium* scrittorio è particolarmente flessibile e si modula secondo diverse esigenze. In quest'ottica, allora, si può spostare l'attenzione sulla valutazione della funzionalità della gestione e sui suoi prodotti finali, piuttosto che sull'aderenza o

<sup>73</sup> V. DEL BO, *Tutte le donne (del registro)*, pp. 99-100; CALLERI, *Savona 1250*, pp. 274-275.

<sup>74</sup> La casistica è ampia e mi pare perfettamente sovrapponibile a quanto, negli stessi anni, accade a Milano: BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus*.

<sup>75</sup> Diversi ormai gli esempi a supporto di questa teoria, come in ROVERE, *Manuale Locus de Sexto*; CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante*; RUZZIN, *Scrivere ciò che è detto*.

<sup>76</sup> Anche nel savonese '*Saonus*', dovuto a due scribi, emergono caratteristiche simili e ringrazio le curatrici dell'edizione in corso di stampa per la segnalazione.

meno a modelli e variabili non sempre facilmente identificabili. Al riguardo, appare performante la scelta operata dal duo che lavora alternandosi per il podestà di Val Polcevera nel 1369, che opta per una gestione che potrebbe apparire del tutto sbilanciata sul registro di sentenze, ma che in realtà è piuttosto razionale: il materiale preliminare non solo certamente esiste, ma è con tutta evidenza tanto completo e preciso da permettere la stesura particolareggiata dei casi dibattuti entro il testo della sentenza; per una scelta condivisa, però, non ha una veste tale da sottolinearne la trasmissibilità. Il prodotto finale di questa scelta è peraltro l'unico tra i 5 registri a presentare anche una migliore gestione della scritturazione delle assoluzioni, che è portata a compimento se non con completezza, almeno con sufficiente precisione.

Altrettanto funzionale in un'ottica strettamente procedurale è però il prodotto diametralmente opposto, cioè quello dovuto allo scriba Corrado Fatinanti per il podestà di val Bisagno (1388). La conduzione personalistica di Corrado, fortemente connotata proprio sulla coesistenza di più registri a lui stesso affidati, è salda e precisa, e forse è anche ciò che giustifica il numero maggiore di sedute di scritturazione rispetto agli altri testimoni pervenuti: Corrado verbalizza, senza esitazioni o cancellature, ogni volta che è necessario e nel complesso il suo registro è funzionale e chiaro, a patto, è vero, di poterlo inserire nella più ampia produzione che egli stesso ha condotto per la curia. Un buon equilibrio è raggiunto anche dagli scribi della podesteria di Bisagno del 1389, che conducono almeno due registri paralleli sui quali sembrano districarsi con discreta padronanza; l'elemento di disturbo è rappresentato da un utilizzo della sottoscrizione notarile e del *signum* funzionariale, posti a chiusura delle *publicationes*, del tutto incoerente con la prassi genovese<sup>77</sup>.

Meno organica sembra l'esperienza di Maurizio Ottaviano e del suo ignoto collega, che di fatto rinunciano a registrare le assoluzioni, lasciando in bianco 2/3 del registro e non annotando l'esazione della pena o, ancor peggio, quelle del registro della podesteria di Voltri del 1369, in cui la prassi di ceterazione è spinta tanto all'estremo da riguardare anche le *publicationes*, e che a tratti si fa fatica a non ritenere un mero brogliaccio: qualcosa, nella distribuzione del lavoro, forse non ha funzionato e il *modus operandi* di quelle curie in quel preciso momento appare oggi piuttosto confuso.

---

<sup>77</sup> Come è noto, nel notariato genovese non è prevista alcuna forma di sottoscrizione su imbreviatura. È tuttavia attestata l'abitudine di apporre una sottoscrizione 'modello', completa di *signum*, sui frontespizi dei protocolli, senza intenti autenticatori (ROVERE, *Signa*, pp. 63-65.). Allo stato attuale degli studi, non è chiaro se tale pratica fosse invece, se non obbligatoria, almeno fortemente caldeggiata per i registri delle magistrature comunali; in quel caso si tratta naturalmente di *signa* funzionari, accompagnati o meno dalla sottoscrizione dello scriba: RUZZIN, *Segni e Disegni*, pp. 78-79. La modalità di cui sopra non risulta invece frequente, sebbene ve ne sia un altro esempio proprio in uno dei registri contabili qui ricordati (*Antico Comune*, 435).

N.	anni	Intestazione/frontespizio	Tipologia	Not. scribe/i	podestà	<i>signum</i>
432	1376	M <sup>o</sup> CCC <sup>o</sup> LXVI <sup>o</sup> . Manuale introitus et exitus condemnationum factarum per dominum Franciscum de Zimignano, honorabilem potestatem Pulcifere, [ex]istentibus cum eo scribis Nicolao de Varixio et Manuele de Clavaro notariis. (Signum) Populus. Manuel de Clavaro notarius et Nicolaus de Varisio notarius.	Manuale contabile	Manuel de Clavaro, Nicolaus de Varisio.	Valpolcevera, Franciscus de Zimignano	Populus
433	1369	Condemnationum et sententiarum	Registro condanne	Badasal de Pineto, Gabriel de Bernardo	Valpolcevera	---
435	1371	M <sup>o</sup> CCC <sup>o</sup> LXXII <sup>o</sup> die primo marcii. Manuale condemnationum factarum per nobilem et sapientem virum dominum Baldasallem de Guirardis, honorabilem potestatem Vulturi, existentibus cum eo scribis Benedicto Asinello notario et Michaeli de Sancto Francisco notario.	Manuale contabile	Benedictus Asinellus, Michael de Sancto Francisco.	Voltri, Badasal de Guirardis	Populus
437*	1411	---	<i>Accusationum</i>	---	Voltri	---
438	1372	M <sup>o</sup> CCC <sup>o</sup> LXXI <sup>o</sup> , die primo marcii. Cartularium introitus et exitus condemnationum fiendarum per sapientem et discretum virum dominum Damianum Osbergerium, potestatem potestacie Bissanis, compositum per Quilicum de Naa notarium, scribam dicte curie. Quilicus de Naa notarius. M <sup>o</sup> CCC <sup>o</sup> LXXII <sup>o</sup> , die XI augusti. Dominus Guillelmus Carena, potestas Bissanis loco supradicti domini Damiani qui decessit, incepit dictum officium exercere hodierna die.	Manuale contabile	Quilicus de Naa	Bisagno, Damianus Osbergerius. Dall'11/08, Guillelmus Carena	---

439	1374 1375	M <sup>o</sup> CCC <sup>o</sup> LXXIII et LXXV. In nomine domini nostri Iesu Christi, amen. Vachetina condempnationum et forestacionum factarum per me Lodisium de Montenegro notarium, potestatem Bisanne.	Manuale contabile	Lodisius de Montenegro	Bisagno, Lodisius de Montenegro, notarius	---
440	1375	M <sup>o</sup> CCC <sup>o</sup> LXXV. Manuale introytus et exitus Michaelis Bonaventure notarii, potestatis Valis Pulciffere.	Manuale contabile	---	Valpolcevera, Michael Bonaventura notarius	---
441	1379	† MCCCCLXXXIII, die XXVIII marci. Manuale condempnationum factarum tempore regiminis nobilis viri domini Oberti Maroceli, honorabilis potestatis Bissanne, per ipsum dominum potestatem de infrascriptis quantitibus pecunie.	Manuale contabile	<Iohannes de Pineto?>	Bisagno, Ober-tus Marocelus	---
442	1385	---	Registro condanne	<Mauritius Ottavianus>	Valpolcevera, Nichollaus de Zolascho	---
443	1387	M <sup>o</sup> CCC <sup>o</sup> XXXVII <sup>o</sup> , die * * * . Cartularium condempnationum peccuniarum factarum et latarum per nobilem virum dominum Danielem Salvaygum, honorabilem potestatem potestatie Bisannis, pro illustri et magnifico domino domino Antonioto Adurno, Dei gratia Ianuensi duce et cetera, scriptarum et publicatarum manu mei notarii infrascripti, scribe ipsius domini potestatis. (Signum) Potestas Bisannis. Conradus Fatinanti notarius.	Registro Condanne	Corradus Fatinanti	Bisagno, Daniel Salvaygus	Potestas Bisannis

444	1388	M <sup>o</sup> CCC <sup>o</sup> LXXXVIII, die *** Cartularium condemnationum, forestationum, accusationum et inquisitionum tam iniuriarum quam campestrium lattarum et datarum per prudentem virum dominum Antonium Caselam, honorabilem potestatem Bissannis, de processibus ventilatis et examinatis, sub examine dicti domini potestatis tempore eiusdem regiminis, existentibus cum eo scribis dicte curie Donato de Clavaro et Iohanne Iacobi de Montaldo notariis. (Signum) Populus.	Registro condanne	Donatus de Clavaro, Iohannes Iacobi de Montaldo	Bisagno, Antonius Casela	Populus
444*	1376	---	<i>Accusationum</i>	---	Bisagno	---
447	1403	MCCCCIII, die prima marcii. Cartularium acuçacionum tempore regiminis nobilis viri domini Nicolai Ususmaris, honorabilis potestatis Pulcifiere, existentibus scribis cum eo Anthonio de Fontanegio quondam Iohannis et Bartholomeo de Canicia, notariis.	<i>Accusationum</i>	Antonius de Fontana, Bartolomeus de Canitia	Valpolcevera, Nicolaus Ususmaris	---
774	1369	MCCCLXVIII, die prima marcii. Cartularium condemnationum fattarum tempore regiminis nobilis viri domini Anthonii Salvaygi, honorabilis potestatis Vulturis pro felici comuni Ianue, existentibus scribis ***.	Registro condanne	<Iacobus de Via, Antonius de Quarto>	Voltri, Antonius Salvaygus	---

## APPENDICE

## I. 1369 aprile 21, Genova

*Antonio de Ianoto, podestà della Valle di Polcevera, pronuncia una sentenza di bando dal distretto contro Michele Panarius di Cesino, reo di essere contumace dopo aver ferito con sette coltellate il genovese Napoleone figlio di Manfredi, a meno che lo stesso non paghi*

*entro 10 giorni un'ammenda di 100 lire.*

ASGe, *Antico Comune*, 433, f. 5r.

Nel margine esterno di f. 5v è appuntato: «For(estatus) in lbris C; salvo si infra dies X».

In nomine Domini, amen. Hec est quedam forestacio et sententia forestacionis data et pronunciata per sapientem virum dominum Anthonium de Ianoto, potestatem Pulcifere, in isto presenti et publico <sup>a</sup> parlamento et cetera.

Nos, Anthonius de Ianoto, potestas antedictus, pro tribunali sedens ad solitum bancum iuris <sup>b</sup>, infrascriptam forestacionem et sententiam forestacionis damus et proferimus in hanc formam \*\*\*

Michaelem Panarium de Cexino, habitatorem ibidem,

quoniam fuit trina vice citatus et requisitus, scilicet una vice personaliter et duabus vicibus <sup>c</sup> domui et familie ipsius et diversis diebus, quatenus infra certos terminos sibi assignatos comparere deberet et se presentaret ad respondendum et se excusandum, si vellet, cuidam inquisitioni et a quadam inquisicione formate et formata contra ipsum per nos, hoc anno, die VIII aprilis, in eo et ex eo quod ad aures et noticiam <sup>d</sup> nostram nostreque curie, fama publica precedente <sup>e</sup> et clamosa insinuacione referente, pervenit sicut dictus Michael, dum recessisset de Ianua in societate et simul cum Neapoleone, filio quondam Manfredi, habitatore Ianue, noto et compatre ipsius Michaelis, pro eundo Cesinum, et essent in contrata cuiusdam nemoris ubi dicitur Roncho, idem Michael, proditorie et magna crudelitate ductus maloque animo et irato, evaginato unum bocholerium <sup>f</sup> in manu sinistra, insultum fecit contra personam dicti Neapoleonis, qui inermis erat et confidebat de dicto Michaele, ipsumque Neapoleonem de dicto cultellacio percussit septem vulneribus, cum magna sanguinis efusione, scilicet uno in capite, duobus in gulla et quatuor in brachio dextro, condendo totis suis viribus interficere dictum Neapoleonem, et ipsum sine dubio occidisset nisi quia cecidit in quamdam foveam et dictus Neapoleo clamavit, ita quod acurrerunt illuc aliqui pastores, et tunc dictus Michael se fuge traddidit, et ex quibus vulneribus / (f. 3v) dictus Neapoleo fuit in periculo mortis. Et predicta fuerunt loco et tempore in dicta inquisicione. Fuit eciam proclamatum et alta voce cridatum ex mandato nostro et per nuncium nostre <sup>g</sup> curie, per contracta in qua dictus Michael habitare consuevit, quod, si quis velet dictum Michaelem defendere de contentis in inquisicione predicta, infra certum terminum comparerit, iam lapsum, et dictus Michael non comparuerit <sup>h</sup> nec eciam alia <sup>i</sup> persona ad defendendum seu excusandum eundem Michaelem super contentis in inquisicione predicta, nec infra dictos terminos nec post, igitur nos, antedictus potestas, volentes contra dictum Michaelem procedere, ut teneatur, iuxta formam capituli positi sub rubrica '*De modo forestandi*', visa inquisicione predicta et eiusdem tenore, visisque citationibus et crida <sup>i</sup> predictis, et demum

toto processu iandicte inquisitionis viso, inspecto et examinato et super predictis omnibus matura deliberacione prehabita, Dei nomine invocato, Eiusdem timore habendo semper pre oculis et in mente, in hiis sententialiter forestamus atque bannimus de civitate Ianue et districtu, de qua forestatione et banno exire seu absolvi non possit nisi dederit et solverit comuni Ianue aut nobis <sup>k</sup> vel alii <sup>e</sup> successori nostro pro dicto comuni libras centum ianuinarum, salvo et reservato, predictis non obstantibus vel aliquo predictorum, quod, si dictus Michael coram nobis et nostra curia se personaliter presentaverit infra dies decem proxime venturas ad respondendum inquisitioni <sup>l</sup> predictae, quond tunc et eo casu presens forestacio, condempnacio atque bannum cassa sint, nullius valoris roboris et momenti, et pro non factis penitus habeantur. \*\*\*

Lata et pronunciata ut supra per dictum dominum . . . potestatem et lecta, testata et publicata per me, Badasalem de Pineto notarium, Ianue, sub palacio novo communis, ad bancum iuris potestacie Pulciffere, anno dominice nativitatis M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>C<sup>o</sup>LXVIII, inditione VI<sup>a</sup> secundum cursum Ianue, hora terciarum, die XXI aprilis, presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Oberto Busihacio de Molago, Petro de Bonayra <sup>m</sup> de Cesino, et Bartolomeo Frexero de Langasco, et pluribus alii<s> dicte potestacie.

<sup>a</sup> Segue depennato pal <sup>b</sup> pro-iuris nell'interlinea e nel margine <sup>c</sup> segue depennato de domibus <sup>d</sup> segue depennato de domini <sup>e</sup> così <sup>f</sup> evaginato-bochole-rium così <sup>g</sup> corretto su nostros <sup>h</sup> segue depennato nec eciam alius <sup>i</sup> corretto su alias <sup>j</sup> segue depennato factis ut <sup>k</sup> segue depennato vel per dictum c <sup>l</sup> corretto su inquisitione <sup>m</sup> -ra corretto su ga.

II. 1388 agosto 17, Genova.

*Antonio Casella, podestà della Valle del Bisagno, condanna Stefano di Stoneglia all'amenda di 1 lira e 11 soldi più risarcimento del danno.*

ASGe, *Antico Comune*, 444.

(p. 22) In nomine Domini, amen. Hee sunt condempnaciones pecuniarie et sententie condempnacionum peccuniararum late, date et in hiis scriptis sententialiter pronunciate et promulgate per discretum et prudentem virum dominum Antonium Caselam, civem Ianue, pro illustre et magnifico domino, domino Antonioto Adurno, Dei gratia Ianuensi duce et populi dignissimo defensore, honorabilem et prudentem potestatem Bisanni, de processibus ventilatis et examinatis in curia dicti domini . . . potestatis sub eius examine. In hoc publico et generali parlamento de mandato prefati domini . . . potestatis in loco infrascripto nmore solito congregato, nos Antonius Casela, potestas antedictus pro tribunali sedentes ad infrascriptum nostrum solitum iuris banchum curie Bisanni, ut moris est, omni modo, iure, via et forma quibus melius possumus et de iure debemus, ex potestate et baylia nobis

et nostro officio attributa, servata forma iuris capitulorum comunis Ianue, infrascriptas condempnaciones contra infrascriptos delinquentes pro infrascriptis delictis in hiis scriptis damus et proferimus in hunc modum: <sup>78</sup>

(p. 27) Stefanum de Stonelia contra quem processum fuit per nos <sup>a</sup> per modum et viam acuse hoc anno die XXI<sup>o</sup> may <in> dicto cartulario secundo contra eum facte per Dominicum Morandum, camparium de Rozo, dicto nomine dicentem et cetera, ut patet ibi in XXXXI / (p. 28), et predicta fuerint \*\*\* et cetera, comitendo \*\*\* et cetera, et constet nobis nostreque curie contenta in dicta acusa fore vera et maxime per fidem adibita officio dicti camparii \*\*\*, cui statutus fuit terminus certe defensionis iam elapsus sive Iacopo fratri suo nomine eius respondenti et nullam fecerit \*\*\*, prout de predictis \*\*\* et cetera, idcirco nos potestas antedictus \*\*\* et cetera, in libra una et soldis undecim ianuinarum dandis ut supra et ultra ad emendandum dampnum passum in hiis scriptis sententialiter condempnamus \*\*\* et cetera, libras I, soldos XI, et pro eo dictus Iacobus, frater eius <sup>79</sup>.

(p. 41) Late et in hiis scriptis sententialiter pronunciate et promulgate per discretum et sapientem virum dominum Antonium Caselam, potestatem antedictum, pro tribunali sedentem in palacio novo comunis Ianue, ad banchum ubi pro ipso iura redduntur \*\*\*, et lecte, testate et publicate per notarium infrascriptum anno dominice nativitatis M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>LXXXVIII<sup>o</sup>, indictione decima secundum cursum Ianue, die XVII augusti, hora vesperarum, presentibus testibus Iohanne dd Montaldo et Iohanne de Montaldo filio Antonii, vocatis et rogatis.

(*Signum*) Potestas Bissanni. Donatus de Clavaro notarius.

<sup>a</sup> *Segue depennato* processum

## MANOSCRITTI

Genova, Archivio di Stato (ASGe),

- *Antico Comune*, 432, 433, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 447, 774;
- *Archivio Segreto*, 501;
- *Notai Antichi*, 7.

## BIBLIOGRAFIA

*Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, V, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1929.

---

<sup>78</sup> Seguono le prime 6 sentenze della seduta.

<sup>79</sup> Seguono le altre 16 sentenze della seduta.

- A. ANTONIELLA - L. CARBONE, *Gli atti criminali dei giurisdicenti fiorentini in Arezzo. I Libri malleficiorum dalle Capitolazioni del 1384 a quelle del 1530*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004, pp. 345-360.
- A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1 [v.], pp. 177-204.
- R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1 [v.], pp. 239-264.
- P. BUFFO, *Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)*, in *Giustizia, istituzioni e notai* [v.], pp. 709-730.
- P. BUFFO, *Forme e funzioni della documentazione contabile nelle signorie rurali italiane (secolo XIII- inizio secolo XV): appunti per un questionario*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, 4, *Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, a cura di S. CAROCCI, Firenze 2023, pp. 51-80.
- P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabauda (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV* [v.], pp. 105-127.
- P. BUFFO - F. PAGNONI, *La mediazione notarile nelle contabilità dei poteri due e trecenteschi: un primo questionario»* in *Mediazione notarile* [v.], pp. 121-147.
- M. BUONGIORNO, *Il bilancio di uno stato medievale. Genova 1340-1529*, Genova 1973.
- A. CADILI, *Folchino Schizzi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 91, Roma 2018, pp. 502-505.
- M. CALLERI, *Savona 1250. Il Cartularium del podestà*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1 [v.], pp. 265-284.
- M. CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante, un notaio del secolo XIII al servizio del comune di Genova*, in *Notai liguri del basso Medioevo* [v.], pp. 55-83.
- P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, in *La documentazione degli organi giudiziari* [v.], pp. 15-36.
- G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XIV-XV (1974- 1975).
- Le carte del monastero di San Venerio del Tino (1050-1200)*, I, a cura di G. FALCO, Torino 1920.
- Le carte portoveneresi di Tealdo de Sigestro (1258-59)*, a cura di G. PISTARINO, Genova 1958.
- Il cartulario del notaio Martino, Savona 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974.
- G. CASAGRANDE - M. PAZZAGLIA, «Bona mulier in domo». *Donne nel Giudiziario del Comune di Perugia*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia», 2, Studi storico-antropologici, XXI (1998-1999), pp. 127 -166.
- B. DEL BO, *Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1 [v.], pp. 83-106.

- E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989.
- E. DEZZA, «Hec est quedam inquisitio». *Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune*, in *Giustizia, istituzioni e notai* [v.], pp. 3-24.
- La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012.
- A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV* [v.], pp. 37-94.
- A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna* [v.], pp. 37-121.
- Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea*. In ricordo di Dino Puncuh, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022.
- P. GUGLIELMOTTI, *Genova e il territorio ligure all'inizio del trecento: podesterie, castellanerie, signorie e grandi famiglie*, in «Società e Storia», 166 (2019), pp. 703-734.
- R. ISOTTON, *La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1 [v.], pp. 205-238.
- Leges Genuenses*, XVIII, Torino 1883.
- Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1, *Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021.
- Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 2, *Edizione critica*, a cura di P.F. Pizzi, Genova 2021.
- J.-C. MAIRE VIGUEUR, *I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, Roma, 2000.
- M.L. MANGINI, *Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo*, in *Giustizia, istituzioni e notai* [v.], pp. 157-181.
- M.L. MANGINI, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1 [v.], pp. 33-60.
- Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI - M. MANGINI - F. PAGNONI, Milano 2022.
- M. MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatici*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1 [v.], pp. 285-326.
- Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018.
- A. OLIVIERI, *Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento*, in *Giustizia, istituzioni e notai* [v.], pp. 685-707.

- A. OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1 [v.], pp. 327-356.
- L. ORLA, *Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV*, in *Giustizia, istituzioni e notai* [v.], pp. 413-436.
- G.M. ORLANDI, *L'architettura istituzionale del comune di Genova. Magistrature, funzionariato e professioni legali (1191-1270)*, Università degli Studi di Genova, Dottorato di ricerca in Storia Medievale, a. a. 2022-2023, rel. P. GUGLIELMOTTI.
- A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona, 1203-1216*, in «Studi Medievali», s. 3, 55/1 (2014), pp. 1-24; anche in A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015, pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte - Geschichtsschreibung. Rechts- und Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, herausgegeben von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANNOWSKI, Berlin 2014, pp. 49-65.
- F. PAGNONI, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1 [v.], pp. 61-81.
- G. PETTI BALBI, *Il notariato genovese nel Quattrocento*, in *Tra Siviglia e Genova: notariato, documento e commercio nell'età colombiana*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994, pp. 91-144.
- G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Genova 1991.
- V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo*, Genova 1980.
- V. POLONIO, *L'amministrazione della res publica genovese tra Tre e Quattrocento. L'archivio «Antico Comune»*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XVII/I (1977).
- D. PUNCUH, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. V (1965), pp. 5-36; anche in *All'ombra della lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006, (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XLVI/1), pp. 531-555.
- I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. LETT, Roma 2021.
- A. ROCCATAGLIATA, *Gli archivi notarili del Dominio genovese nella seconda metà del Settecento*, Genova 2005, [https://notariorumitinera.eu/NI\\_vs\\_contenitore.aspx?Id\\_Scheda\\_Bibliografica\\_Padre=6090&Id\\_Progetto=6](https://notariorumitinera.eu/NI_vs_contenitore.aspx?Id_Scheda_Bibliografica_Padre=6090&Id_Progetto=6).
- A. ROCCATAGLIATA, *Gli archivi periferici del Dominio genovese in età moderna*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XLIII/I), pp. 849-880.
- A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012, pp. 301-335; anche in *Pro utilitate* [v.], 529-568.
- A. ROVERE, *Manuale Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LVI (2016), pp. 327-309; anche in *Pro utilitate* [v.], pp. 649-665.

- A. ROVERE, *Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'*, in *Giustizia, istituzioni e notai* [v.], pp. 663-684.
- A. ROVERE, *Pro utilitate rei publice. Istituzioni, notai e procedure documentarie*, a cura di M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO - V. RUZZIN, Genova 2022.
- A. ROVERE, *Signa notarili nel Medioevo genovese e italiani*, in *Ego signavi et roboravi. Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE, Genova 2014, pp.3-65; anche in *Pro utilitate* [v.], pp. 569-620.
- V. RUZZIN, *Notai-funzionari tra città e colonie nella seconda metà del XV secolo: Antonio da Torriglia*, in *Notai liguri del basso Medioevo* [v.], pp. 153-190.
- V. RUZZIN, *Produzione documentaria e organizzazione territoriale tra XII e XIII secolo: primi sondaggi sul caso genovese*, in «*Scrineum Rivista*», 15 (2018), pp. 3-31, <https://doi.org/10.13128/Scrineum-24182>.
- V. RUZZIN, *Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)*, in *Giustizia, istituzioni e notai* [v.], pp. 107-130.
- V. RUZZIN, *Segni e disegni dei notai: prime valutazioni sulla documentazione genovese (secoli XII-XIII)*, in *Mediazione notarile* [v.], pp. 69-90.
- V. RUZZIN, *Sperimentazioni di lettura dei cartolari notarili genovesi per lo studio del territorio (secoli XII-XIV)*, in «*Scrineum Rivista*», 16 (2019), pp. 115-167, <http://dx.doi.org/10.13128/Scrineum-10860>.
- '*Saonus*'. *Atti dei notai Filippo de Scarmundia e Uberto de Mercato, Savona 1216-1217*, a cura di P. TONIOLO. *Introduzione* di M. CALLERI - A. ROVERE, Genova 2023.
- R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli Statuti della Liguria*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003, pp. 1-191.
- L. SINISI, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, pp. 519-540.
- Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in «*Miscellanea di Storia Italiana*», XI (1871), pp. 513-780.
- L. TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *La documentazione degli organi giudiziari* [v.], pp. 785-832.
- M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari* [v.], pp. 275-314.
- M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- C. VALSECCHI, «*Per viam inquisitionis*». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, 1 [v.], pp. 127-176.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 31 agosto 2023.

**TITLE**

*I registri delle curie dei podestà suburbani di Genova nella seconda metà del Trecento*

*The registers of the curiae of the suburban Potestates of Genoa in the second half of the fourteenth century*

## **ABSTRACT**

Il contributo intende essere un primo sondaggio sulle pratiche redazionali poste in essere dalle curie giudiziarie delle tre podesterie suburbane del sistema genovese medievale. L'analisi intende rilevare punti di contatto e divergenze nella tenuta dei registri trecenteschi sopravvissuti, al fine di evidenziare eventuali politiche gestionali condivise in materia di modelli documentari e di individuare i tratti emergenti dei profili professionali impegnati.

The paper aims to be a first survey on the editorial practices implemented by the judicial curiae of the three suburban Podestariae of the medieval Genoese system. The analysis intends to detect points of contact and divergences of the surviving fourteenth-century registers, in order to highlight any shared management policies regarding documentary models and to identify the emerging traits of the professional profiles involved.

## **KEYWORDS**

Registri giudiziari, XIV secolo, notariato medievale

Judicial registers, 14<sup>th</sup> century, medieval notary